

Depuratore Ingauno S.c.a.r.l.

Via Albenga, 46
17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)

Risposte a quesiti relativamente ai contenuti della disciplina di gara.

A) *E' corretto intendere che qualora la Capogruppo Mandataria del Raggruppamento copra integralmente il requisito specifico (iscrizione nella categoria OS 22 VIII e OG 6 VIII, per costruzione e progettazione), e che può pertanto assumersi totalmente l'onere della progettazione, possa associare altre Imprese fornite di iscrizione SOA, nella misura richiesta alle mandanti, per la sola costruzione?.*

Risposta: la composizione del raggruppamento ipotizzata dovrà garantire una corrispondenza effettiva tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all'ATI e quota di esecuzione dei lavori (Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2007, n. 832; C.G.A., 31 marzo 2006, n. 116), e la somma dei requisiti relative alle categorie di qualificazione OS22 e OG6 in misura pari a quella richiesta nel disciplinare di gara.;

B) *Si chiede altresì di precisare se la stessa Capogruppo Mandataria, in possesso dei requisiti sopra descritti, possa associare in R.T.I. di tipo verticale nella categoria scorporabile OG6 VIII, Impresa in possesso della medesima categoria (OG 6 classe V per la sola costruzione), che in questo caso copre il requisito nella misura non inferiore al 10% della sopra citata OG 6, richiesto dalla legge all'Impresa Mandante.*

Risposta: la composizione del raggruppamento ipotizzata è limitata alla categoria OG6: fermo restando che l'impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti di qualificazione relativi alla categoria prevalente OS22 e per il complessivo importo, è necessario che il requisito relativo alle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG6, per la parte non assunto da imprese mandanti e da eseguirsi quindi dalla mandataria, dovrà essere posseduto dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente;

C) *Nell'ipotesi di cui al punto B), è possibile associare ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.P.R. 554/99, Impresa con il limite del 20%, dando via conseguentemente ad un Raggruppamento così formato:*

Categoria OS 22: Capogruppo Mandataria iscrizione OS 22 VIII + Mandante OS 22 VI

Categoria OG 6: Capogruppo Mandataria iscrizione OG6 VIII + Mandante OG 6 V

Mandante associata al 20% con iscrizioni SOA varie (tra cui OG 6 class. II e OS 22 class. III);

Risposta: la composizione del raggruppamento ipotizzata costituisce una figura di ATI per cooptazione: il presupposto per il ricorso ad un'impresa cooptata è che le imprese associate siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara (Aut. Vig., deliberazione n. 80 del 15 novembre 2006);

D) *E' corretto intendere che, nel caso di un R.T.I., come descritto al precedente punto C), la cifra d'affari complessiva richiesta al punto II.2.2.) lettera i) del disciplinare di gara possa essere soddisfatto dal R.T.I. nel suo complesso?*

Risposta: il requisito in esame potrà essere soddisfatto considerando l'apporto dei membri del costituendo raggruppamento incaricati della costruzione degli impianti;

E) *Pagina 9 del Bando, capacità tecnica per la progettazione delle opere ... circa l'affermazione per cui si precisa che "se non in possesso della qualificazione SOA per la progettazione i candidati dovranno indicare o associare uno o più progettisti, compresi fra quelli indicati all'Art. 90, comma 1. lettera d),e),f),g) e h) del D.L.gs 163/06, che dimostrino di avere i seguenti requisiti" l'espressione "indicare uno o più progettisti" significa avere la facoltà di subappaltare ad uno o più progettisti;*

Risposta: si rinvia alla previsione contenuta negli atti di gara, nella quale non è espressamente menzionata la facoltà di subappalto. La partecipazione dell'impresa può quindi avvenire quando ricorre una delle tre seguenti circostanze: a) possesso dei requisiti previsti per la progettazione; b) indicazione di progettisti qualificati ed in possesso dei requisiti previsti, dei quali l'impresa partecipante si avvale anche sulla base di specifici incarichi di collaborazione professionale; c) raggruppamento con progettisti qualificati ed in possesso dei requisiti previsti. La presente risposta non è in alcun modo vincolante delle valutazioni che saranno liberamente espresse nel corso della procedura di gara.

F) *Sempre in riferimento all'affermazione indicata al quesito E) , qualora vengano indicati più progettisti, alcuni requisiti richiesti agli stessi dal Disciplinare di gara (intendiamo gli ultimi tre punti di pagina 9, di cui due inerenti gli importi "pari al doppio o superiori" e uno inerente il personale tecnico) si intendono da possedersi parzialmente dai singoli progettisti fino al raggiungimento della totalità dei medesimi requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara.*

Risposta: in caso di indicazione di due o più progettisti, la dimostrazione del possesso dei requisiti è da intendersi riferito alle specifiche competenze di ciascuno per le categorie di riferimento, purchè cumulativamente soddisfino i requisiti riportati negli atti di gara. La presente risposta non è in alcun modo vincolante delle valutazioni che saranno liberamente espresse nel corso della procedura di gara.

G) *Con riferimento alla procedura di cui in oggetto ed in particolare al punto **II.2.2) Requisiti di ordine speciale** del Disciplinare di gara, si richiede la "realizzazione, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di una cifra d'affari complessiva, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a tre volte l'importo presunto dei lavori pari a € 57.286.200,00. A tal proposito si chiede se sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il sopra citato requisito economico finanziario con una Società del Gruppo" (nominativo della Società richiedente il quesito omissis).*

Risposta: In considerazione della natura economico-finanziaria del requisito, e del legame giuridico tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria, di cui dovrà comunque essere data congrua dimostrazione, si ritiene possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

H) *Con riferimento alla procedura di cui in oggetto ed in particolare al punto **II.2.2) Requisiti di ordine speciale** del Disciplinare di gara, si richiede per ciascun candidato e in caso di R.T.I per ciascun componente del R.T.I.: “Referenze bancarie, rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari ecc., attestanti che l’impresa è in possesso di capacità finanziaria adeguata all’acquisizione della posizione di socio della costituenda società e al finanziamento diretto dell’intervento o all’acquisizione del finanziamento necessario.*

Oltre le referenze bancarie sopra citate richieste per ogni componente del R.T.I., l’impresa associata o le imprese associate, all’interno del medesimo Raggruppamento, che si incaricheranno della gestione degli impianti, dovranno produrre “Dichiarazioni bancarie, rilasciate da due Istituti bancari o intermediari ecc. attestanti che l’impresa è in possesso di capacità finanziaria adeguata alla gestione dell’opera”.

*A tal proposito si chiede se sia possibile, nel caso di R.T.I. le cui Imprese associate appartengano allo stesso Gruppo, **produrre un’unica referenza** (sempre rilasciata da due Istituti di credito) a favore delle Società appartenenti al medesimo gruppo, che compongono il Raggruppamento Temporaneo di Imprese partecipante alla gara di cui trattasi.*

Risposta: Il quesito così come è stato sottoposto non individua ragioni idonee a discostarsi dalle previsioni di gara, alle quali pertanto si rinvia.

I) *Con riferimento al disciplinare di gara punto II.2.2 “Requisiti di ordine speciale” – capacità economica e finanziaria – si fa riferimento alla cifra d’affari in lavori realizzata negli ultimi cinque anni mentre il punto II.3.2 “Contenuto del plico” – dichiarazioni concernenti i requisiti di ammissione ... lett. h) si fa riferimento alla cifra d’affari in lavori realizzati negli ultimi tre anni. Si chiede pertanto se bisogna dichiarare solo la cifra in lavori degli ultimi cinque anni come previsto dalla vigente normativa”.*

Risposta: il requisito è da riferire alla cifra d’affari negli ultimi cinque anni, così come previsto anche nel bando di gara, paragrafo III.2.b.

J) *In riferimento ai requisiti richiesti di cui al punto III.2.b “Requisiti di ordine speciale” del bando in oggetto, si chiede se un’impresa che dimostri di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecnica per la costruzione delle opere, capacità tecnica per la progettazione, possa assumere la qualifica di MANDATARIA di un costituendo R.T.I. (di tipo misto) associando altra Società con il ruolo di MANDANTE in possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica per la gestione del servizio”*

Risposta: Nulla osta alla composizione ipotizzata, a condizione che siano posseduti tutti i requisiti richiesti negli atti di gara, ai quali si rinvia. Tale valutazione non deve considerarsi in alcun modo vincolante delle determinazioni che verranno assunte nel corso della procedura.

K) *In riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui al punto III.A.b. del bando in oggetto, si chiede se i predetti requisiti, in particolare riferimento a quelli di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica, sia per la costruzione, che per la gestione, possono essere oggetto, ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, di avvalimento, e se sì con quali limiti.*

Risposta: Non si ritiene che l'istituto dell'avvalimento disciplinato dal D.Lvo n. 163 del 2006 sia automaticamente trasponibile nella procedura in oggetto, che è peculiare, in quanto volta a selezionare il socio privato operativo della costituenda Società mista. Ciò posto, considerati i chiarimenti forniti ad altra impresa, e per garantire la par condicio, si ritiene ipotizzabile l'avvalimento, limitatamente al requisito di cui al paragrafo III.2.b del bando di gara, concernente la "realizzazione, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di una cifra d'affari complessiva, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo presunto dei lavori pari a € 57.286.200,00 €, dandone congrua dimostrazione e nel rispetto dei presupposti di legge. Le presenti valutazioni non vincolano in alcun modo le determinazioni che saranno adottate nel corso della procedura.

L) *Al punto II.2.2) del Disciplinare si richiede che le referenze bancarie attestino la capacità finanziaria del partecipante per la acquisizione della posizione di Socio (allo 80%) nella costituenda Società, ma in nessun documento tra quelli forniti da codesto Ente è riportato l'ammontare del Capitale Sociale richiesto per tale costituenda Società. Poichè è un dato che ci viene richiesto dagli Istituti deputati a fornire tale referenza, siamo a chiedere di voler cortesemente fornire chiarimento in merito a tale quesito.*

Risposta: E' possibile dedurre in termini approssimativi e del tutto indicativi il valore nominale del capitale sociale che la costituenda società mista verrà a detenere in sede costitutiva (fatte salve successive modifiche dell'importo del capitale) considerando quanto prevede il seguente capoverso del par. I.4 del Disciplinare di gara:

“tenuto conto del fatto che il Socio Privato dovrà detenere una partecipazione pari al 80% del capitale e Depuratore Ingauno dovrà detenere una partecipazione pari al 20% del capitale, ne risulta che in sede di costituzione della Società il Socio Privato dovrà sottoscrivere mediante versamento in denaro una quota di capitale corrispondente al 80% dello stesso. L'importo del valore nominale della quota di capitale che dovrà essere sottoscritta dal Socio Privato sarà determinata in rapporto al valore del diritto di superficie che Depuratore Ingauno conferirà nella Società quale risultante dalla relazione giurata di stima che sarà predisposta ai sensi dell'art. 2343 c.c. ai fini della costituzione della Società, tenuto conto che mediante il conferimento di tale diritto di superficie Depuratore Ingauno S.c.ar.l. dovrà sottoscrivere e liberare una quota pari al 20% del capitale della Società. L'importo del capitale sociale così determinato in sede di costituzione della Società costituirà il capitale sociale minimo di cui dovrà disporre la stessa Società”,

nonché considerando il fatto che come anche risulta da un altro capoverso del par. I.4 del Disciplinare di Gara

“in sede di costituzione della Società, Depuratore Ingauno conferirà alla Società il diritto di superficie sull'area su cui dovrà sorgere l'impianto di depurazione, area situata nel Comune di Villanova d'Albenga (attualmente di proprietà di quest'ultimo) e meglio individuata nella planimetria allegata all'annesso tecnico. Il valore del diritto di superficie è attualmente stimato nell'importo di € 105.460,23, quale evidenziato nella perizia predisposta su richiesta di Depuratore Ingauno e redatta dal Geom. Giovanni Signorastrì in data 30 giugno 2008; in aggiunta sarà costituita una servitù di passaggio in favore dell'area su cui dovrà sorgere l'impianto di depurazione in modo da consentire l'accesso alla stessa e le relativa viabilità in base a quanto previsto nell'allegato annesso tecnico”.

L) Quesiti:

1. *Si richiede la natura e la composizione dei canoni annuali - pari a 2.254.500,23 € - indicati al punto II.7 del bando di gara, penultimo capoverso; ovvero se il 'canone' di cui sopra si riferisca alla 'quota variabile' del Compenso, riportato alla terza colonna della tabella alla pagina 73, paragrafo 15 della Relazione Generale.*
2. *Si chiede di poter disporre del Piano Economico e Finanziario preliminare, sulla base del quale codesta Amministrazione ha potuto assumere gli elementi, a base di gara.*
3. *Durante la fase di gestione, si richiede la specifica di quali siano i costi di funzionamento che dovessero eventualmente essere sostenuti dal Socio Gestore, nei confronti della Società Mista e nei confronti della Società Ingauno S.c.ar.l.*
4. *Si richiede inoltre conferma se - come si rileva a pag. 3 del Bando di Gara - nel caso di mancata, totale o parziale corresponsione del Compenso da parte del Gestore Unico, la Società Depuratore Ingauno S.c.ar.l. garantisca comunque in favore del Socio Privato, la copertura dei compensi indicati nella scheda riportata alla pagina 73 - paragrafo 15.*
5. *Si chiede una copia della delibera della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti locali dell'ATO Savonese del 17/12/2007 e dei relativi allegati nonché copia dell'Atto con il quale l'ATO Savonese si è impegnato a riservare alla Società Depuratore Ingauno il "Compenso" di cui alla tabella allegata al paragrafo 15 dell'Annesso Tecnico.*
6. *Si chiede altresì, se, successivamente alla costituzione della Società nonché all'avvio del programma (costruzione e gestione), sopravvengano modifiche al Compenso tale da creare uno squilibrio finanziario al prezzo di investimento chi garantisce il "Compenso" al Socio Privato.*
7. *Si chiede infine se è previsto l'adeguamento della tariffa variabile di gestione (0,47 €/mc) e con quale meccanismo.*

Risposta:

1. Il canone presunto di 2.254.500,23 € indicato al punto II.7 del bando si riferisce alla quota variabile del compenso riportato alla terza colonna della pag. 73 dell'Annesso Tecnico.
2. Il Piano economico e finanziario non è nella disponibilità della Depuratore Ingauno ma dell'ATO (o meglio dei consulenti di quest'ultimo – ing. Ferro);
3. Negli elaborati a base di gara, in particolare nei capitoli 13, 14 e 15 dell'Annesso tecnico sono indicati gli oneri a carico del Socio Gestore.
4. In risposta occorre semplicemente ricordare quanto previsto dal seguente capoverso di cui punto I.2. del Disciplinare di gara:

“Si sottolinea che i valori di riferimento del Compenso indicati nella tabella di cui al par. 15 dell'allegato annesso tecnico sono stati indicati dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito sulla base delle tabelle riepilogative degli importi massimi della quota parte della tariffa del c.d. Comparto di Ponente, che, così come previsto nel punto 1, sub 8, della deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'A.T.O. Savonese assunta in data 17 dicembre 2007, la stessa Autorità d'Ambito si è impegnata a riservare a Depuratore Ingauno. Come già sottolineato, i valori di riferimento del Compenso indicati nella tabella di cui al par. 15 dell'allegato annesso tecnico sono soggetti a ribasso in sede di gara. Tutti ciò premesso, Depuratore Ingauno si impegna a riconoscere al Socio Privato il Compenso così come risultante all'esito della presente procedura competitiva nella misura massima degli importi che Depuratore Ingauno riceverà dal gestore unico (come di seguito definito), assumendo su di sé il rischio della mancata corresponsione, in tutto o in parte, degli importi indicati nella allegata scheda espositiva del Compenso, il tutto (i) a condizione dell'avveramento della “CONDIZIONE SOSPENSIVA” (come di seguito definita) e, (ii) fatta salva l'eventuale successiva variazione della quota parte della tariffa del c.d. Comparto di Ponente che l'Autorità d'Ambito si è impegnata a riservare a Depuratore

Ingauno o, in ogni caso, della tariffa per il servizio idrico integrato nell’A.T.O. Savonese, a seguito di futuri provvedimenti amministrativi e/o normativi che potranno essere eventualmente assunti dalle competenti autorità amministrative e/o legislative, rispetto ai quali Depuratore Ingauno non assume alcuna responsabilità nei confronti della Società e/o del Socio Privato, nel caso in cui gli stessi provvedimenti e/o atti possano, per qualsiasi motivo, determinare una variazione della quota parte della tariffa del c.d. Comparto di Ponente e, quindi, degli importi a disposizione di Depuratore Ingauno ai fini della corresponsione del Compenso”.

5. Tale documentazione è agli atti del Piano d’Ambito provinciale.
6. Si rinvia al capoverso del Disciplinare di Gara citato al precedente punto 4. Si veda, inoltre, quanto previsto al par. 9.4 dello schema di atto costitutivo della costituenda Società e al par. 14.5 dello schema di statuto della costituenda Società, entrambi allegati sub b) del Disciplinare di Gara.
7. L’adeguamento della tariffa è previsto dalla normativa d’ambito inserita nel Piano d’Ambito.

DEPURATORE INGAUNO scarl
Il Direttore Generale

Pietro Balestra